

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 686 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE AI MEDICI DR. GIOVANNI RAPPO E DR. FEDERICO DALLE VEDOVE QUALI MEDICI SPECIALISTI IN OFTALMOLOGIA A SUPPORTO DELLE UNITA' OPERATIVE AZIENDALI DI OCULISTICA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 734/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 33583/26, agli atti, il Direttore Sanitario ha richiesto il supporto di medici con contratto di collaborazione libero professionale per le unità operative di oculistica, che garantiscono le attività assistenziali essenziali e continuative al fine di tutelare la salute visiva della popolazione mediante servizi ambulatoriali, attività chirurgiche programmate, gestione delle patologie retiniche (iniezioni intravitreali), consulenze interne e attività di pronto soccorso oculistico;
- nella nota sopra citata il Direttore Sanitario rappresenta come l'attuale dotazione organica non risulti sufficiente a soddisfare il volume di attività e gli standard organizzativi richiesti, risultando una vacanza di n. 84 ore di incarichi di medici specialisti ambulatoriali interni pari a 2,2 TPE, nonostante la costante diffusione di incarichi disponibili nel profilo di medico specializzato in oftalmologia.

Considerato che:

- l'unità operativa aziendale di oculistica rappresenta un fondamentale servizio sanitario per la gestione di patologie acute e croniche;
- la mancata copertura o la riduzione protratta delle attività ambulatoriali comporta ritardi diagnostici e terapeutici, con le conseguenze di possibili danni visivi permanenti per i pazienti, aumenti delle liste d'attesa e sospensione di prestazioni non differibili, nonché un aumento significativo in modo particolare nell'ultimo anno, di prestazioni oculistiche erogate presso i servizi e unità operative di accettazione e pronto soccorso aziendali;
- in assenza di un tempestivo intervento, l'attuale situazione organizzativa espone l'azienda ad un rischio concreto ed elevato di aumento secondario delle urgenze oculistiche e dei casi più gravi, determinando in tal modo l'impossibilità di garantire la continuità assistenziale.

Preso atto che:

- la UOC Gestione risorse umane ha accertato l'assenza di graduatorie di medici specialisti utilizzabili per il reclutamento a tempo determinato, e verificato l'indisponibilità dell'unico medico specialista utilmente collocato nell'elenco degli idonei per il conferimento di incarichi libero professionali nella disciplina di oftalmologia approvato con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 615 del 28 agosto 2025, come comunicato con prot. n. 35677/26;
- con nota prot. n. 35732/2026 conservata agli atti, il Direttore Sanitario ha riscontrato evidenziando la necessità di conferire urgentemente due incarichi temporanei di collaborazione libero professionale in favore del dr. Giovanni RAPPO e del dr. Federico DALLE VEDOVE, quali medici specializzati in oftalmologia risultati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle relative funzioni, che hanno al riguardo anticipato la loro disponibilità anche in termini di impegno orario, rispettivamente per un numero di ore settimanali non superiore alle 12 ore e 21 ore, da svolgere presso i servizi ambulatoriali di oculistica dei distretti aziendali.

Dato atto che:

- in relazione all'impossibilità di procedere all'assunzione di medici dipendenti, la lettera G della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026 recante "*Disposizioni per l'anno 2026 in materia di personale del SSR*" consente l'acquisizione di personale per far fronte al rischio di interruzione del servizio, anche in supero degli ordinari limiti di spesa del personale; l'eventuale superamento del limite di spesa dovrà essere recuperato nei sei mesi

successivi alla cessazione del rapporto;

- tali acquisizioni sono disposte per un periodo massimo di sei mesi;
- l'acquisizione di risorse per scongiurare l'interruzione del servizio non richiede la preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale; le Aziende dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all'Area Sanità e Sociale precedentemente all'immissione in servizio del personale.

Considerato infine che:

- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico i professionisti, come richiesto dalla direzione sanitaria il dr. Giovanni RAPPO e dr. Federico DALLE VEDOVE dovranno assicurare l'impegno di presenza necessario a garantire le attività concordate con il dirigente responsabile dell'unità operativa, rispettivamente per un numero di ore settimanali non superiore alle 12 ore e 21 ore, da svolgere presso i servizi ambulatoriali di oculistica dei distretti aziendali;
- trattandosi di incarichi di collaborazione libero professionale si richiamano le condizioni economiche previste dalla delibera di giunta regionale n. 580 del 27 maggio 2024, pari a euro 80,00 orari, che assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa mensilmente dal professionista allo scopo; alla fattura dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta, munita del visto di approvazione del Responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale Assistenza specialistica presso il quale si è svolta la collaborazione;
- il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
- l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né realizza l'attribuzione di incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.
- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola, si precisa che ritenuta la temporaneità e la provvisorietà dell'incarico, si ritiene prudente vincolare un impegno complessivo pari a euro 69.000,00;
- l'acquisizione degli incarichi di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti e richiamati:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta del Direttore Sanitario e procedere al conferimento di due incarichi libero professionali in favore del dr. Giovanni RAPPO e del dr. Federico DALLE VEDOVE, quali medici specializzati in oftalmologia, necessari a scongiurare il rischio di eventuali interruzioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi ambulatoriali di oculistica.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di conferire al dr. Giovanni RAPPO e al dr. Federico DALLE VEDOVE, per le motivazioni espresse in premessa, un incarico libero professionale in qualità di medici specializzati in oftalmologia, al fine di scongiurare il rischio di eventuali interruzioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi ambulatoriali di oculistica presso i due distretti aziendali;
2. di approvare le condizioni previste per l'espletamento degli incarichi di cui trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che la durata massima dell'incarico è prevista in sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nei rispettivi contratti individuali di collaborazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
4. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 69.000,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	69.000,00

5. di disporre che dovrà essere data la prevista comunicazione dei due incarichi all'Area Sanità e Sociale precedentemente all'immissione in servizio;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo specializzato in oftalmologia

Nr. ___ di reg. contr. del ___ 2026

Premesso che:

- con deliberazione n. ___ del ___ 2026 è stato conferito al dr. _____, nato a _____ il ___ un incarico libero professionale al fine di scongiurare il rischio di possibili interruzioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza presso i servizi ambulatoriali di oculistica.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita IVA:
- residente a
(d'ora in avanti indicato come "*il professionista*")

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo specializzato in oftalmologia, in possesso dei requisiti di legge, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001 per assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi ambulatoriali di oculistica, scongiurando il rischio di interruzione di pubblico servizio.

Il suddetto incarico decorre dal giorno _____ 2026 e ha durata massima di sei mesi, con scadenza il giorno _____ 202__.

Per l'espletamento dell'incarico il professionista afferirà al _____ con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, il professionista assicura la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Direttore ovvero con il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, per un numero di ore settimanali non superiore a _____.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 80,00 orari lordi e omnicomprendivi a fronte dell'impegno di presenza massimo sopra indicato.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Responsabile dell'Unità operativa semplice dipartimentale presso la quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale”, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l’instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L’incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l’esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l’attribuzione di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all’esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell’attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l’Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo o colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l’incarico di cui al presente contratto e solleva l’Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell’Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell’articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l’Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l’applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l’azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell’esecuzione dell’incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice per la tutela dei dati personali” con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l’informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all’organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d’opera, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L’imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell’emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA